


➤ **DATORE DI LAVORO**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Dott. Francesco Deleo	Dirigente scolastico	

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

➤ **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Geom. Matteo Davide Sarcletti	R.S.P.P.	

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 Sezione III Capo III Titolo I D. Lgs. 81/08 per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

➤ **MEDICO COMPETENTE**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Dott. Emilio Ranieri	Medico Competente	

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 Sezione V Capo III Titolo I D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29 comma 1 Sezione II Capo III Titolo I D. Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

➤ **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Sig.ra Cosentino Rita	Docente	

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

➤ **DIRIGENTE**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Sig.ra Mammano Anna Maria	D.S.G.A.	

Persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

➤ **PREPOSTI**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Sig.ra Baratta Patrizia	Docente	
Sig.ra Triacca Paola	Docente	
Sig.ra Riccardi Elisabetta	Docente	
Sig.ra Lovelli Amalia	Docente	
Sig.ra Stramaccia Monica	Docente	
Sig.ra Palumbo Luciana	Docente	
Sig.ra Baretti Violi Grazia	Docente	

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

➤ **ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>FIRMA</b>
Sig. Ferraro Gino	Docente	

**OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI**

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 Sezione II Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

**OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 Capo I Titolo I D.Lgs. 81/08, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 Sezione IV Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) Sezione I Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26 comma 3 Sezione I Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 Sezione VII Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 Sezione VI Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 Sezione III Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;

- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

### **OBBLIGHI DEL PREPOSTO**

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 Capo I Titolo I D. Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 Sezione IV Capo III Titolo I D. Lgs. 81/08.

### **OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 Sezione V Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 sezione V Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 Sezione III Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- *l)* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- *m)* partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- *n)* comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 Sezione V Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **OBBLIGHI DEI LAVORATORI**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

#### **ADDETTI AL SALVATAGGIO E AL PRONTO SOCCORSO**

L'art. 8 Sezione I Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08, impone al Datore di Lavoro di individuare e nominare gli addetti al salvataggio e al pronto soccorso.

Tali addetti sulla base della classificazione del primo soccorso, hanno frequentato apposito corso di formazione i cui contenuti e durata sono conformi ai disposti dell'art. 45 Sezione VI Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08.

Inoltre, gli addetti di cui sopra decorsi tre anni dalla data di svolgimento del corso dovranno ripetere la formazione almeno per quanto concerne la parte pratica.

#### **Scuola dell'Infanzia Ronchetto Fé**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Sammartano Maria	Docente
Sig.ra Valzano Mirella	Docente

#### **Scuola dell'Infanzia "Vanini e Piccinelli"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Palumbo Luciana	Docente
Sig.ra Macri Gabriella	Docente

#### **Scuola Primaria "Pascoli"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra De Maddalena Piera	Docente
Sig.ra Porrato Daniela	Docente
Sig.ra Piovani Maria Cristina	Docente
Sig.ra Fili Gaetana	Docente
Sig.ra Rinaldi Patrizia	Docente
Sig.ra Stramaccia Monica	Docente
Sig.ra Fania Michelina Maria	Collaboratore Scolastico

**Scuola Primaria "S.G. Bosco"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Bongiorno Margherita	Docente
Sig.ra Ceresa Maria Cristina	Docente
Sig.ra Pisano Giovanna	Docente
Sig.ra Pisciotano Carmen	Docente

**Scuola Primaria "Daniele Piccinelli"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Canevari Isa	Docente
Sig. Frasali Giovanni	Docente
Sig.ra Totino Rita	Docente

**Scuola Primaria "Mameli"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Triacca Paola	Docente
Sig.ra Sanvito Silvana	Collaboratore scolastico

**Scuola Secondaria di I° Grado "Pellico"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig. Cadonà Alberto	Docente
Sig.ra Epifani Teresa	Collaboratore scolastico
Sig.ra Fraoni Margherita	Collaboratore scolastico

## ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'art. 8 Sezione I Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08, impone al Datore di Lavoro di individuare e nominare gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Tali addetti sulla base della valutazione del rischio di incendio, hanno frequentato apposito corso di formazione i cui contenuti e durata sono conformi ai disposti dell'art. 46 Sezione Vi Capo III Titolo I D.Lgs. 81/08.

### Scuola dell'Infanzia Ronchetto Fé

NOMINATIVO	QUALIFICA
Sig.ra Baretto Violi Grazia	Docente
Sig.ra Filaferro Fabiana	Docente
Sig.ra Rigiretti Simonetta	Docente
Sig.ra Sammartano Maria	Docente

### Scuola dell'Infanzia "Vanini e Piccinelli"

NOMINATIVO	QUALIFICA
Sig.ra Palumbo Luciana	Docente

### Scuola Primaria "Pascoli"

NOMINATIVO	QUALIFICA
Sig.ra Crepaldi Chiara	Docente
Sig.ra Rutigliano Anna Teresa	Docente
Sig.ra Sorba Daniela Liliana	Docente
Sig.ra Torre Maria	Docente
Sig.ra Sironi Silvia	Collaboratore Scolastico

### Scuola Primaria "S.G. Bosco"

NOMINATIVO	QUALIFICA
Sig.ra Lovelli Amalia	Docente
Sig.ra Ceresa Maria Cristina	Docente



**Scuola Primaria "Daniele Piccinelli"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Binda Rossetti Fausta	Docente
Sig.ra Riccardi Elisabetta	Docente
Sig.ra Totino Rita	Collaboratore scolastico

**Scuola Primaria "Mameli"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Triacca Paola	Docente
Sig.ra Sanvito Silvana	Collaboratore scolastico

**Scuola Secondaria di I° Grado "Pellico"**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>
Sig.ra Alberghino Adele	Docente
Sig.ra Gallo Alfonsina	Collaboratore scolastico
Sig. Chiapparo Giuseppe	Collaboratore scolastico